



COMUNE DI FONTANAFREDDA
Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I REFERENDUM CONSULTIVI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 124 DEL 7.12.1995
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 22 DEL 28.5.1996
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 78 DEL 27.11.2009

CAPO I
REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

ART. 1
FINALITA'

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale, all'art. 50, comma 2 e cioè:
 - a) tributi locali e di tariffe,
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali,
 - c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio,
 - d) contribuzioni,
 - e) bilancio,
 - f) espropriazioni per pubblica utilità,
 - g) nomina designazione o revoca dei rappresentanti dell'Ente
3. Il quesito referendario deve consentire esclusivamente l'espressione di un voto affermativo o negativo.
4. Lo svolgimento del referendum è obbligatorio prima di procedere alla costituzione di una unione di Comuni o di fusione con altro Comune.
5. Con la consultazione referendaria i cittadini - elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
6. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
 - a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
 - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

ART. 2
REFERENDUM AMMESSO - DATA DI EFFETTUAZIONE

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo, n. 2 (due) referendum consultivi, da tenersi in unica consultazione elettorale.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica, nei mesi da aprile a giugno, e da ottobre a dicembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentiti la Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 3
INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati;
 - b) per iniziativa almeno il 10% dei cittadini aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta;
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 4
INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentita la Commissione permanente dei capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge n. 142/1990.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

ART. 5 INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 50 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta dal:

A) Direttore Generale del Comune di Fontanafredda

B) Un Segretario Comunale designato dall'Ag. FVG

C) Un funzionario designato da S.E. il Prefetto di Pordenone

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della commissione sono coordinate dal Direttore Generale del Comune di Fontanafredda. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà di intervento se richiesto dalla Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante dal Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio comunale decide sulla ammissibilità del quesito, con votazione palese e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati; il provvedimento è definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% dei cittadini aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione; tale quorum sarà certificato dal responsabile del servizio elettorale del Comune. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, a non oltre il 15% dello stesso.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "COMUNE DI FONTANAFREDDA - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al Segretario Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune e la firma all'inizio di ogni foglio.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o da un impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione vengono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della deliberazione della Commissione preposta o consiliare di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro sette giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede, poi, a convocare la Commissione per il referendum entro dieci giorni dal ricevimento degli atti dall'ufficio elettorale.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale, presentandola documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria ad effettuarlo.

14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 2 del presente Regolamento.

CAPO II

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 6 NORME GENERALI

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari almeno al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 5 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 7 INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, deliberazioni da adottarsi entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, rispettivamente per la prima e la seconda sessione;
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum all'ufficio del Segretario comunale ed a quello proposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Presidente della Giunta regionale ed al Prefetto, per quanto di loro rispettiva competenza.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum;
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ART. 8 CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che l'operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 9 ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La segreteria comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

ART. 10 I CERTIFICATI ELETTORALI

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio dei elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

ART. 11 L'UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori dei quali uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990 n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990 n. 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello tempo per tempo previsto per una consultazione referendaria statale. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 30%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ART. 12 ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957 n. 361.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio; moduli e materiale d'uso saranno similari a quelli utilizzati per i referendum nazionali.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spese, dal segretario Comunale o da altro dipendente del Comune abilitato a tal funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal residente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda esclusivamente con la matita fornita dalla sezione, un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Conclusa le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

ART. 13
DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dal Segretario Comunale e dai Presidenti delle prime tre sezioni; funge da Segretario un dipendente comunale designato dal Presidente.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 14 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 6;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum;
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle preparazioni.
5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici, e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum;
 - c) al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.
6. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, e dell'ufficio centrale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
7. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum, non dipendenti del Comune, viene corrisposto per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal precedente articolo 11 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum maggiorato del 10% per la consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
8. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale per i referendum viene pubblicata dal Segretario Comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

CAPO IV
LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 14
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. A tal fine in ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti comma saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5, una superficie di cm 100 di base e cm 200 di altezza;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum una superficie di cm 100 x cm. 200;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sezione referendaria. Il comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. Le affissioni sono effettuate a cura diretta degli interessati.

ART. 15
ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano

alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956 . 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975 n. 130.

CAPO V ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 16 PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale prende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

ART. 17 INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 SCHEMA PER IL REFERENDUM

1. Il fac - simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A), costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. E' riprodotto in formato cm. 15 x cm. 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 12 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi unitamente all'atto deliberativo di approvazione dello stesso munito degli estremi dell'avvenuto superiore riscontro di legittimità;

PARTE INTERNA

REFERENDUM COMUNALE

VOLETE:

SI

NO

PARTE ESTERNA

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Sigla Ufficio Sezione